



Settore 10 - Opere Pubbliche

**SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI E
RILIEVI PACOMETRICI ALLA SCUOLA PRIMARIA G. LORENZINI
DI VIA MOGNANO PROPEDEUTICI ALLA DETERMINAZIONE
DELLE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE
STRUTTURE PORTANTI
CUP: J12B22006270004- CIG: Z503A509DE**

PREMESSA

Questo documento è assunto dal Comune di Como quale Capitolato d'oneri.

Nel presente Capitolato d'appalto, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

- Comune di Como: “*Stazione appaltante*” o “*Committente*”
- Affidatario del presente appalto: “*Appaltatore*” o “*Affidatario*” o “*Ditta aggiudicataria*”

ART. 1 – ENTE APPALTANTE

Comune di Como
Settore 10 – Opere Pubbliche
Via Vittorio Emanuele II, 97
22100 COMO CO
tel. 031/252321
RUP: arch. Elena Lo Jacono
e-mail RUP: lojacono.elena@comune.como.it
PEC comune.como@comune.pec.como.it

ART. 2 – OGGETTO

L'oggetto del servizio è costituito dall'effettuazione dei seguenti servizi:

Le prove pacometriche sulle strutture in C.A. saranno condotte seguendo le indicazioni contenute nella norma BS 1881:204, in base al principio dell'induzione magnetica. L'indagine effettuata tramite la sonda è in grado di determinare la posizione e la direzione delle armature e delle staffe, lo spessore del copriferro per poter così delineare una maglia ideale della struttura. Per la misurazione dei diametri, laddove necessario, verranno eseguiti dei saggi visivi.

L'esito delle indagini dovrà essere raccolto in apposita relazione a firma dell'O.E. incaricato dell'effettuazione delle stesse.

I sondaggi necessari dovranno essere i seguenti:

- n° 34 Rilievi saggi esplorativi /Indagini pacometriche/georadar su pilastri e setti;
- n° 19 Rilievi saggi esplorativi /Indagini pacometriche/georadar su travi;
- n° 18 Rilievi saggi esplorativi /Indagini pacometriche/georadar solai;

- n° 4 Rilievi saggi esplorativi /Indagini pacometriche/georadar murature divisorie;

ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO

Il valore del servizio è il seguente:

CALCOLO IMPORTO INDAGINI			
Elemento	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Indagini pacometriche pilastri	34	80,00 €	2.720,00 €
indagini pacometriche travi	19	100,00 €	1.900,00 €
indagini pacometriche solai	18	80,00 €	1.440,00 €
indagini pacometriche murature divisorie	4	80,00 €	320,00 €
relazione conclusiva	1	500,00 €	500,00 €
TOTALE			6.880,00 €
di cui per la sicurezza			140,00 €

L'importo a base di gara è di € 6.740,00 oltre a € 140,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 6.880,00, IVA esclusa. La suddetta cifra, scontata del ribasso proposto dall'Aggiudicataria, corrispondente al [...] %, costituirà il massimale per il servizio, comprensivo degli oneri della sicurezza di € 140,00 e al netto dell'IVA. L'importo è da intendersi a misura.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il servizio dovrà svolgersi secondo il cronoprogramma concordato con la stazione appaltante, orientativamente nelle settimane comprese fra il 20/03/2023 ed il 24/03/2023

È onere dell'Affidatario mettere a disposizione ogni attrezzatura utile all'esecuzione del servizio, da ritenersi quindi compresi nel prezzo. Sono escluse le assistenze murarie.

Nell'espletamento del servizio l'Affidatario è tenuto ad utilizzare macchine adeguate all'attività da compiere, di sua proprietà o nella sua disponibilità. Gli attrezzi e le macchine impiegate devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, nonché adeguate alle caratteristiche dei materiali da trasportare e compatibili con l'uso degli spazi interessati dal servizio.

ART. 5 – PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento del servizio

L'Affidatario, nei 2 giorni precedenti l'inizio del servizio, dovrà comunicare il nominativo di un referente responsabile della gestione del servizio.

L'Affidatario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a tutto quanto previsto nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'immediata rescissione del contratto.

ART. 6 – INADEMPIMENTI E SANZIONI

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, l'Affidatario del servizio sarà tenuto ad eliminare l'inadempienza entro il giorno successivo alla diffida comunicata dal Comune di Como.

Nel caso in cui non venga data esecuzione del servizio entro 24 ore dalla richiesta verrà applicata dalla Stazione Appaltante una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà, in caso di inadempimento ripetuto per tre volte, di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., provvedendo all'immediato incameramento della cauzione, (fatta salva ogni ulteriore azione per danni), costituita con cauzione definitiva prestata secondo le vigenti disposizioni di legge e depositata presso gli Uffici comunali competenti.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

L'Affidatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Affidatario ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Affidatario di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'Affidatario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Affidatario.

Qualora l'Affidatario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto dei servizi, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dal Comune e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA (art. 103 D.Lgs. n.50/2016)

L'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare la cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia ex art. 103 D.Lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto ad altro operatore economico.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante e l'esclusione del beneficio ex art. 1944 cc. oltre che l'esclusione del termine di decadenza ex art. 1957 c.c.

Si ricorda che i contratti fidejussori e assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva si intende vincolata per tutta la durata del contratto.

ART. 10 – ASSICURAZIONI E ONERI DIVERSI

L'Affidatario risponderà di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare al Comune, a terzi e a cose.

In caso di danni arrecati a terzi l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ente appaltante fornendo dettagliati particolari, fermo restando in capo all'appaltatore ogni responsabilità al riguardo.

In relazione a tali responsabilità **l'Affidatario è tenuto a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa** a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi, per fatti propri e dei propri dipendenti, derivanti dall'esecuzione del contratto, con **un massimale per sinistro non inferiore ad € 150.000,00, e per danni a terzi non inferiore ad € 1.000.000,00** ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate.

La polizza di cui sopra dovrà essere consegnata in fotocopia alla stipula del contratto o in caso di affidamento in pendenza di contratto il giorno precedente all'avvio del servizio.

ART. 11 – CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma di lettera commerciale ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo. Nel caso specifico l'imposta di bollo non è dovuta.

ART. 12 – CONTABILITA' E PAGAMENTI

A titolo di corrispettivo, per il servizio in oggetto, il Comune di Como corrisponderà all'aggiudicataria l'importo dovuto, previa presentazione di regolari fatture, dopo aver accertato la regolare esecuzione del servizio, la consegna dei formulari dei rifiuti rilasciati dalle discariche autorizzate nelle quali sono stati smaltiti i materiali e il versamento dei contributi dovuti per legge, (tramite acquisizione DURC).

L'Affidatario dovrà procedere ad emettere fattura elettronica secondo i canoni dell'allegato A del D.M. n. 55/2013; le fatture che verranno emesse dovranno contenere, fra l'altro:

1. il CIG dell'appalto e l'impegno di spesa che verrà successivamente comunicato;
2. il Codice Univoco del settore *10 – Opere Pubbliche* che verrà successivamente comunicato;
3. la dicitura *“operazione soggetta alla scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/1972)”* oppure *“reverse charge”*

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva della Ditta aggiudicataria il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010 n. 136, art. 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari il pagamento a favore della Ditta aggiudicataria sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su c/c dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il bonifico bancario o postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG relativo alla procedura.

In caso di successive variazioni, l'Affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato **entro sette giorni** dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione per inadempimento e/o per mancanza dei presupposti di legge o contrattuali

La Stazione Appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 e segg. del codice civile nei seguenti casi:

- ☐ mancato espletamento del servizio richiesto entro 24 ore dalla data di richiesta;
- ☐ rinuncia all'appalto da parte della ditta aggiudicataria, anche se per cause di forza maggiore;
- ☐ per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento;
- ☐ in caso di grave negligenza che metta in pericolo o provochi danni al pubblico o alle strutture comunali;
- ☐ nei casi di cessione del contratto;
- ☐ per mancata reintegrazione della cauzione;
- ☐ per intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'Affidatario;
- ☐ per intervenuta mancanza dei requisiti generali previsti per la partecipazione alle gare pubbliche.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi la Stazione Appaltante procederà alla contestazione scritta degli addebiti, assegnando all'appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per le controdeduzioni. Acquisite le stesse (o scaduto il termine per la loro presentazione) potrà essere adottato da parte della Stazione Appaltante espresso provvedimento con il quale la stessa dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione automatica del contratto per le gravi inadempienze sopradette fa sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di affidare il servizio ex art.110 del D.Lgs. n.50/2016.

Alla parte inadempiente verranno addebitate tutte le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali della ditta per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Per i casi previsti dal presente articolo l'Affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Stazione Appaltante per l'inadempienza contrattuale oltre al risarcimento dei danni per l'eventuale indizione di nuovo appalto e l'acquisto dei materiali da altre ditte, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere ulteriori danni per la parte eccedente la cauzione prestata.

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Affidatario o risoluzione del contratto. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati o per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 50/2016 potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, il Committente potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

ART. 15 – FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

In caso di controversie, la competenza è del Giudice Ordinario – Foro di Como. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 – NORMATIVA VIGENTE

Il presente appalto di servizi è regolato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e dal Regolamento di esecuzione D.P.R. n.207/2010.

ART. 17 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 è la società SI.net Servizi Informatici s.r.l. con sede legale a Milano, Corso Magenta n. 46 nella persona del Dott. Paolo Tiberi - rpd@comune.como.it

Tutta la documentazione tecnica ed economica prodotta potrà essere oggetto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 a seguito richiesta di altre parti legittimamente interessate, senza necessità di ulteriori liberatorie.

Il RUP

Arch. Elena Lo Jacono

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.